

Registro Generale n. 1563/2022

pubblicata il 07/09/2022

Reg. del Settore n. 196 / 2022



## CITTA' DI COSENZA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -  
FORMAZIONE LAVORO

---

**Oggetto:** Attribuzione benefici economici di cui all' art. 1 L. 539/50 e ss.mm.ii. (ex artt. 43 e 44 R.D. 1290/22) art. 50 del CCNL 14/09/2000 al dipendente..... omissis ... ed assunzione impegno di spesa

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1563/2022pubblicata il 07/09/2022Reg. del Settore n. 196 / 2022

## Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

---

**D.SSA ISA NAPOLI**

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Attribuzione benefici economici di cui all' art. 1 L. 539/50 e ss.mm.ii. (ex artt. 43 e 44 R.D. 1290/22) art. 50 del CCNL 14/09/2000 al dipendente..... omissis ... ed assunzione impegno di spesa

#### Il Direttore di Settore

**Premesso** che con istanza agli atti, Id. flusso n. 874 del 26.03.2021, il Sig. ... *omissis* ..., dipendente a tempo indeterminato di questo Comune Cat. D, ha chiesto l'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 50 del CCNL del 14/09/2000, ex artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 e art. 1 della Legge 539/50, in favore dei dipendenti civili dello Stato, riconosciuti invalidi per causa di servizio, nella misura di una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 1,25% della retribuzione tabellare prevista per le categorie VII e VIII (tabella A DPR 834/81);

**Considerato che:**

con verbale n. 678/CS dell'8/06/2005 la Commissione Medica di Verifica di Cosenza ha accertato l'aggravamento delle infermità dipendenti da causa di servizio del predetto dipendente, già riconosciute dalla Commissione Medica dell'Ospedale Militare di Catanzaro con verbale n. 53 del 22/01/2002 e successivamente convalidate dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma nell'adunanza n. 16 del 19/01/2004;

la Commissione Medica di verifica di Cosenza ha giudicato come ascrivibilità complessiva delle infermità la Categoria VIII della Tabella A annessa al DPR n. 834/81 e di tale esito si è preso atto con determinazione dirigenziale del Settore Personale n. 1082 del 07/07/2005;

**Atteso** che in base alle disposizioni di cui agli ex artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290 ai dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato che siano mutilati od invalidi di guerra è concesso un incremento stipendiale pari all'1,25% per infermità ascrivibile alle ultime due categorie di cui alla richiamata Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/81;

**Considerato** che la precitata legge 15 luglio 1950, n. 539, all'art. 1 ha esteso tali benefici anche ai mutilati o invalidi per cause di servizio, nonché ai congiunti dei caduti per cause di servizio, ed all'art. 3 ha stabilito che "agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali e istituzionali hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie riportate in tabella A - DPR 834/81" ;

**Visto** l'art. 1 del DPR 461/01 che disciplina la procedura per il riconoscimento della dipendenza d'infermità o lesione da causa di servizio;

**Visto** l'art. 50 del C.C.N.L. Comparto Regioni EE.LL. del 14.09.2000 che conferma la concessione al dipendente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio di un incremento percentuale non riassorbibile del 2,50% o dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento;

**Considerato** che il beneficio in questione non è riassorbibile, né rivalutabile anche in caso di modifiche del trattamento economico fondamentale a seguito di incrementi contrattuali derivanti dall'applicazione dei CC.CC.NN.LL. e che viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità;

**Vista** la Determinazione dirigenziale RG n. 200/2004 con la quale il dirigente pro tempore del Settore Personale del Comune di Cosenza ha preso atto del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza n. 16/2004, nei termini seguenti “ le infermità : ... omissis ... possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, in quanto la menomazione è conseguente a traumatismi avvenuti in servizio, nello svolgimento delle proprie mansioni, in assenza di elementi riferibili a colpa grave”;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 461/2001 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non si esprime in merito all'ascrivibilità a categoria di pensione delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio;

**Vista** la successiva determinazione dirigenziale RG n. 1082/2005 del Settore Personale con la quale si prende atto del verbale BL/B N. 678/CS datato 08/06/2005 della Commissione Medica di Verifica di Cosenza che, su istanza del dipendente in parola, inoltrata per il tramite del Comune, ha visitato l'interessato e ha ritenuto la menomazione complessiva conseguente alla patologia di cui è affetto il dipendente ascrivibile alla tabella A categoria VIII D.P.R. 834/81;

**Richiamato** l'art. Art. 70 “Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio” del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che recita:

*1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un' infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.*

*1-bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare.*

*2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.».*

**Considerato** che il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio nel caso in questione è antecedente alla data del 1° gennaio 2009;

**Visto** il parere DFP 0030520 P -4.17.1.7.5 del 24/07/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica relativo ai “trattamenti economici aggiuntivi per invalidi e mutilati per causa di servizio - dipendenti del comparto regioni ed enti locali – art. 50 del CCNL comparto regioni ed enti locali del 14/9/2000 – abrogazione disposta dall'art. 70 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008” secondo il quale il trattamento di cui all'art. 50 del CCNL 14/9/2000 comparto regioni enti locali “deve essere ancora oggi corrisposto a quei dipendenti nei confronti dei quali il beneficio era stato concesso prima del 1° gennaio 2009”;

**Tenuto conto** di quanto stabilito dal Consiglio di Stato - Sezione Terza - Commissione Speciale Pubblico Impiego, nell'Adunanza del 23.6.1997 con il parere n. 379/97 emesso su richiesta del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. In detto parere il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato le varie tesi espresse e sostenute da alcune Amministrazioni interessate alla questione, ha esplicitato il suo avviso nei seguenti termini: “Detto accertamento (accertamento della ascrivibilità - n.d.a.) costituisce il presupposto sufficiente, ma anche indispensabile ai fini dell'attribuzione del beneficio. In questo senso, devono essere disattese le opinioni che individuano la decorrenza del beneficio nel momento in cui la commissione ospedaliera esprime il proprio giudizio o addirittura nel momento in cui l'interessato propone la domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio. ... In definitiva, il

beneficio previsto dagli ex artt. 43 e 44 R.D. 30 settembre 1922 n. 1290, va rapportato al momento in cui l'amministrazione, con provvedimento formale, riconosce la dipendenza dell'infermità da causa di servizio”;

**Visti** la decisione n. 742/92 del 17 maggio 1993 dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato e i pareri nn. 335/95, 361/96 e 452/98 della Commissione Speciale Pubblico Impiego del medesimo Organo in merito al beneficio in argomento in favore del personale riconosciuto invalido per servizio secondo i quali:

- l'attribuzione deve avvenire d'ufficio, con atto dispositivo dell'Amministrazione di appartenenza. La domanda dell'interessato, pertanto, che ha la funzione di costituire in mora l'Amministrazione, può essere presentata dal dipendente anche in stato di quiescenza (parere 452/99);
- la decorrenza economica del beneficio sorge dalla data del processo verbale, con il quale viene riconosciuta la dipendenza dell'infermità o lesione per causa di servizio;
- la base di calcolo del beneficio in esame (uno scatto dell'1,25% per le infermità ascritte alla 7<sup>a</sup> e all'8<sup>a</sup> categoria), va individuata nella retribuzione mensile corrispondente per il comparto Regioni ed Autonomie locali, al valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria comprensiva degli incrementi economici o fasce economiche nella categoria di appartenenza e dell'indennità integrativa speciale nella misura stabilita dai contratti dei singoli comparti;
- il beneficio non è riassorbibile;
- viene ribadito il principio della imprescrittibilità del diritto allo stipendio, alla pensione e alla sua giusta misura con precisazione che le somme arretrate invece sono soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2 della legge 428/85;

**Preso atto**, dunque, che il diritto al beneficio di che trattasi discende direttamente dalla legge e deve essere sì riconosciuto dall'Amministrazione, ma applicato nei termini di prescrizione sopra detti;

**Ritenuto**, per quanto innanzi evidenziato, di dover attribuire, al predetto dipendente i benefici economici di cui all'art. 1 Legge 539/50 (maggiorazione degli scatti anzianità nella misura dell' 1,25% del trattamento economico tabellare - ascrizione categoria VIII Tabella A - D.P.R. 834/81) a regime a far data dalla mensilità di settembre 2022, con riconoscimento delle spettanze arretrate nel termine di un quinquennio antecedente la richiesta di attribuzione del beneficio (26/03/2021) calcolate sulla retribuzione in essere alla data di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio da parte della Commissione Medica avendo quest'ultima carattere definitivo (parere n. 335/1995 Consiglio di Stato);

**Vista** la normativa vigente in materia;

**VISTI:**

- la deliberazione di C.C. n.57/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

- di riconoscere, per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente richiamati, al dipendente ... *omissis* ... (i cui dati anagrafici sono riportati nel prospetto allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale senza essere pubblicato per motivi di tutela della privacy), i benefici di cui all'art. 1 della Legge 539/50 spettanti nella misura di una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 1,25% del trattamento economico tabellare in godimento (valore economico mensile previsto per la posizione iniziale della categoria di appartenenza comprensiva degli incrementi economici o fasce economiche nella categoria di appartenenza e dell'indennità integrativa speciale) alla data di riconoscimento da parte della Commissione Medica di Verifica di Cosenza della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è affetto (08/06/2005);
- di dare atto che nell'anno 2005 il dipendente in parola era inquadrato nella categoria D, posizione economica D2;
- di corrispondere allo stesso, ai sensi della normativa di settore e delle pronunce e pareri della giurisprudenza, a titolo di arretrati relativi ai precitati benefici calcolati a far data dal 27/03/2016 (quinquennio antecedente la richiesta di attribuzione dei benefici da parte dell'interessato) a tutto il mese di agosto 2022, l'importo lordo pari ad € 1.471,40, maggiorato degli interessi legali € 33,29 e della rivalutazione monetaria € 188,34 per un importo complessivo lordo pari a € 1.693,03;
- di quantificare gli oneri fiscali e previdenziali a carico Ente pari a complessivi € 595,61 (CPDEL € 402,94, INADEL € 48,76 € ONERI FISCALI - Irap € 14,91) ;
- di corrispondere dalla mensilità di settembre 2022 per il beneficio in parola l'aumento stipendiale a titolo di RIA, per un importo mensile di € 20,99, pari all'1,25% del trattamento economico in godimento alla data dell'8/6/2005, oltre oneri e Irap (€ 5,60 mensili oneri previdenziali e € 1,78 mensili Irap);
- di approvare il prospetto riassuntivo, sotto riportato, relativo ai calcoli dei benefici di cui all'art. 1 Legge 539/50:

A) retribuzione tabellare per 12 mensilità, inclusa I.I.S. Cat. D2 CCNL del Comparto Regioni/Autonomie Locali per il Biennio Economico 2004-2005	€ 20.147,33
B) Retribuzione lorda mensile	€ 1.678,94
C) 1,25% di € 1.678,94	€ 20,99

- di impegnare allo scopo le somme necessarie al pagamento dell'arretrato con imputazione della spesa complessiva di € 2.288,64 per come segue:

- € 1.693,03 arretrati beneficio comprensivo di interessi e rivalutazione da corrispondere quale RIA periodo 27/03/2016 – 31/08/2022 con imputazione sul capitolo 6821/0 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022;

- € 451,70 oneri riflessi su arretrati periodo 27/03/2016 – 31/08/2022 da imputare sul capitolo 6822/0 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022
- € 143,91 Irap su arretrati periodo 27/03/2016 – 31/08/2022 con imputazione sul capitolo 6827/0 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022;

- di precisare che dal mese di settembre 2022 il beneficio sarà corrisposto mensilmente in uno allo stipendio per tredici mensilità per un importo lordo mensile pari a € 20,99;

- di trasmettere copia della presente determina, eseguibile nei termini di legge, all'interessato, all'ufficio stipendi, all'ufficio pensioni e al Settore 13° per i provvedimenti di competenza.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - Dati anagrafici

Cosenza 05/09/2022

Il Direttore di Settore

Gianpiero Scaramuzzo

---

---

### **Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Cosenza 06/09/2022

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
- RISORSE FINANZIARI

\_\_\_\_\_  
Francesco Giovinazzo

---